



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese

e

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A.

CONVENZIONE

Per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico, e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine alla realizzazione e gestione di una piattaforma informatica per la concessione dei contributi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

tra:

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale l'innovazione e le piccole e medie imprese (di seguito, MISE - DGPIIPMI, o solo Ministero), con sede in Roma, Via Molise, 2, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Mario Fiorentino.

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale: 05678721001, per la quale interviene il dr. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato, nel seguito denominata Agenzia e/o Invitalia,

di seguito, "le parti"

VISTO

- La legge 10 dicembre 2018, n.145 che ha previsto la concessione di contributi destinati agli acquirenti di veicoli, a 2 o a 4 ruote, a ridotte emissioni, mediante la compensazione con il prezzo di acquisto da parte del venditore
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2019 recante le disposizioni applicative necessarie a disciplinare la fruizione dei contributi ed in particolare l'articolo 6, comma 1 che affida ad Invitalia la realizzazione e la gestione della piattaforma per la concessione dei contributi previsti;

- il Decreto Legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." , di seguito anche "Invitalia" la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e s.m.i, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, il quale dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con Invitalia;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, con le quali Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- la direttiva emanata il 27 marzo 2007 dal Ministero dello sviluppo economico recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la stessa direttiva 27 marzo 2007 che indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);

- l'art. 19 comma 5 della legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato; è stabilito altresì che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 55 bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che "Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii.";
- l'articolo 10, comma 14 bis, del citato Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 101, il quale prevede che Invitalia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
- l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- l'articolo 5 del citato Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;
- l'art. 38, comma 1, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 6 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98", ed in particolare l'articolo 1;
- l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dello Sviluppo Economico nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del medesimo Ministero un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- la Circolare MEF RGS Prot. N. 256414 del 13/12/2018 con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo n. 93 del 2016 e del suo correttivo n. 29 del 2018, i quali hanno entrambi innovato l'articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 in tema di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2019 registrato alla Corte dei Conti in data 03 aprile 2019, che all'art. 6, comma 1 stabilisce che per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa-Invitalia, società in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I relativi costi, in misura non superiore allo 0,5 per cento annuo, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 5 del medesimo decreto

CONSIDERATO CHE

- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte; infatti l'articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, stabilisce che *“oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”*;
- con nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 0145146, INVITALIA ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello Sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2016-2018, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in riscontro alla sopra citata nota del 28 ottobre 2019, la Direzione Generale la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale, con nota prot. n. 03228196, del 19 novembre 2019, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2016-2018 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,57%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;

- con nota prot.0033164 del 6 febbraio 2019 la DGPICPMI del MISE, nelle more della procedura di emanazione del decreto interministeriale di attuazione delle normative citate in oggetto, e sulla base delle comunicazioni già avvenute anche attraverso apposite riunioni, confermava quanto già concordato circa la necessità di avviare le attività per la realizzazione di una piattaforma informatica finalizzata alla gestione dei contributi previsti dalle citate normative;
- alla data del 31 ottobre 2019, in conseguenza dell'avvio delle attività, Invitalia ha sostenuto costi pari a circa € 200.000 per consentire la corretta attuazione delle operazioni correlate alla concessione dell'incentivo Ecobonus, come meglio dettagliato nell'allegato B Quadro economico;
- con nota prot. MISE n. 0082347 del 12 aprile 2019, la DGPICPMI del MISE richiedeva ad Invitalia una proposta tecnico-economica dettagliata in ordine alle attività necessarie alla realizzazione e gestione della piattaforma per la concessione dei contributi;
- con nota prot. n. 0144441 del 04 giugno 2019 Invitalia ha inviato la proposta tecnico-economica contenente gli elementi tecnici ai fini della valutazione di congruità;
- con nota prot. n. 0157744 del 21 novembre 2019, e successivamente con nota prot. n. 0166862 del 5 dicembre 2019 Invitalia, anche a seguito delle interlocuzioni intercorse in merito alle modifiche normative intervenute, ha inviato una nuova proposta tecnico-economica, che ha sostituito integralmente quelle precedenti, contenente gli elementi tecnici ai fini della valutazione di congruità, nella quale, tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio 2019 - 2021 Stato di previsione della Spesa del MISE è stata articolata la suddetta proposta sia per l'intero periodo di durata della misura di politica industriale (Ecobonus) per un totale di Euro 1.050.000, sia suddividendo la suddetta proposta economica in due parti: la prima relativa al periodo dal 06 febbraio 2019 al 31 luglio 2021 (per Euro 750.000), la seconda per il periodo dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2022 (per Euro 300.000);
- che la presente Convenzione, in relazione alle attuali disponibilità di Bilancio, disciplina la prestazione del servizio per il periodo 2019 - 2021 (per il quale vi è la necessaria copertura finanziaria), mentre per il successivo periodo dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2022 si provvederà con apposito atto integrativo da adottare in esito al recepimento nel Bilancio dello Stato della variazione di bilancio (già proposta, con nota MISE - DGPICPMI prot. 172648 del 2 luglio 2019) diretta a trasferire la somma di Euro 300.000 del pertinente capitolo di bilancio dalla annualità 2021 alla annualità 2022 (variazione necessaria per rispettare le previsioni normative relative alle nuove regole in materia di assunzione degli impegni di spesa);
- secondo quanto disposto dall'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento della convenzione in parola, la DGPIIPMI (ex DGPICPMI del MISE, ai sensi del DPCM 19 giugno 2019) con nota prot. 0344245 del 6 dicembre 2019, ha provveduto a comunicare gli esiti della valutazione sulla congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad Invitalia risponde a criteri di efficienza, di economicità e di

qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della presente convenzione;

- con la sottoscrizione del presente atto Invitalia dichiara il rispetto delle condizioni di cui l'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- l'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione e la lett. J del medesimo art. 1, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
- con nota prot. 348574 del 11 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali – Divisione VII ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

tutto ciò visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto della Convenzione)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Con la presente Convenzione sono regolati i reciproci rapporti tra le parti e sono definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione e gestione della piattaforma per la concessione dei contributi di cui al Decreto e le relative modalità di rendicontazione.
3. Ai sensi delle norme richiamate in premessa, l'Agenzia ha l'incarico di realizzare le seguenti macro-attività che sono dettagliate nel "*Piano delle attività*", allegato A alla presente Convenzione:
 - A. Realizzazione di una piattaforma informatica per la gestione dei contributi
 - B. Erogazione di servizi

Articolo 2

(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Agenzia si avvale del proprio personale interno, delle sue società interamente controllate e del personale di queste ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, l'Agenzia può altresì avvalersi di consulenti esterni e/o fornitori esterni, laddove ne ricorra la necessità e comunque informando preventivamente il Ministero.
2. L'Agenzia si impegna a modificare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla vigente normativa.
3. L'Agenzia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, ed efficienza energetica.
4. Il Ministero si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia, tempestivamente, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso, funzionali alla realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

Articolo 3

(Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione specificamente individuate nel "*Piano delle attività*", di cui all'articolo 1, comma 3, all'Agenzia è riconosciuto, per l'intero periodo di durata della medesima Convenzione, il rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti e documentati, nel limite massimo dell'importo pari a **€ 614.754 al netto di IVA** (€ 750.000 incluso IVA). Il sopramenzionato limite massimo, nel caso di variazione della dotazione finanziaria complessiva destinata alla concessione dei contributi, verrà adeguato con successivo addendum alla presente Convenzione. Il rimborso delle spese sostenute e documentate è corrisposto secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4.
2. Il rimborso copre ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il Ministero da ogni eventuale altra richiesta.
3. Il rimborso dovuto all'Agenzia, nel limite complessivo indicato al comma 1, è posto a carico delle risorse destinate alla misura ed indicate all'articolo 1, comma 1041 e comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 4

(Criteri e modalità di rendicontazione)

- Il pagamento dei rimborsi è effettuato nel modo seguente:
- una prima quota, a titolo di anticipo, pari ad un massimo di Euro 185.000, da erogare a seguito di presentazione di una relazione illustrativa delle attività compiute e dei relativi costi da presentare entro 10 giorni dalla comunicazione, da parte della DGPIIPMI ad Invitalia, della avvenuta registrazione della presente convenzione da parte degli organi di controllo;
- una seconda quota, a fronte delle attività svolte, fino ad un massimo di ulteriori Euro 280.000, previa presentazione, entro il 31 ottobre 2020, di una richiesta accompagnata da rendicontazioni a consuntivo sia per il 2019 che per il primo semestre 2020;
- una terza quota a saldo, a fronte delle attività svolte, fino ad un massimo di ulteriori Euro 285.000, previa presentazione, entro il 31 ottobre 2021, di una richiesta accompagnata da rendicontazioni a consuntivo per il secondo semestre 2020 e per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 luglio 2021.

2. Le voci di costo e le relative modalità di rendicontazione sono determinate sulla base delle modalità e delle formalità delineate nel Regolamento di rendicontazione (allegato C).

3. Relativamente all'anticipo, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione illustrativa delle attività compiute e dei relativi costi, la DGPIIPMI comunica l'esito dell'istruttoria ed approva la richiesta, salvo la formulazione di rilievi motivati.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione delle spese di cui al comma 1, la DGPIIPMI effettua e comunica l'esito dell'istruttoria tecnico-economica circa l'ammissibilità dei costi rendicontati dall'Agenzia in relazione alle attività effettivamente svolte. Qualora la DGPIIPMI dovesse formulare rilievi motivati, l'Agenzia, entro il termine di 15 giorni, può accogliere i rilievi integralmente; in tal caso la rendicontazione si intende approvata con le relative modifiche.

5. In caso di accoglimento parziale o di non accoglimento motivato dei rilievi, L'Agenzia fornirà, entro il medesimo termine di 15 giorni, idonea documentazione atta a rimuovere i rilievi esposti. La DGPICPMI, entro il termine di 15 giorni, comunicherà gli esiti della valutazione della documentazione. La fatturazione delle somme di cui si chiede il rimborso è intestata alla DGPICPMI del Ministero dello Sviluppo economico.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura la DGPICPMI provvede al pagamento dell'imponibile. L'IVA è versata dal Ministero direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015).

Articolo 5

(Responsabilità dell'Agenzia)

1. L’Agenzia assume, nei confronti del Ministero e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall’espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione.

2. L’Agenzia si impegna ad assolvere gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 29 e 192, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n.190.

3. Invitalia è tenuta a trasmettere annualmente ai Ministeri, anche nell’ambito degli adempimenti previsti dall’articolo 4, comma 1, un resoconto sullo stato di attuazione della Convenzione.

Articolo 6

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall’Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l’Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Articolo 7

(Durata)

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 luglio 2021, fatte salve eventuali proroghe e/o modifiche, anche relative alle condizioni economiche di cui all’articolo 3, che le Parti definiscono con atto scritto aggiuntivo in caso di eventuali modifiche normative intervenute, o di variazione delle risorse disponibili o delle attività affidate.

2. Resta fermo in ogni caso l’obbligo per le parti al compimento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell’ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa e fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla presente Convenzione che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.

Articolo 8

(Referenti di convenzione e comunicazioni)

1. Qualsiasi comunicazione o notifica da effettuarsi in base alla presente convenzione, ove non sia altrimenti specificato, dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Ogni comunicazione così inviata sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati:

- se destinata al MiSE:

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la politica industriale l'innovazione e le piccole e medie imprese

Divisione Divisione VIII - Industrie di base, della mobilità e della manifattura avanzata, materie prime e materiali innovativi – Via Molise, 2 - 00187 – Roma

PEC: dgpicpmi.div08@pec.mise.gov.it

- Se destinata ad Invitalia:

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, Area Sviluppo Mercato e Servizi, Via Calabria 46, 00187 Roma

PEC: gestioneincentivi@pec.invitalia.it

2. Responsabili del coordinamento e dell'attuazione della presente Convenzione sono: per il MiSE-DGPICPMI, la dott.ssa Elda Fiorillo, Dirigente responsabile della Divisione VIII; per l'Agenzia Dott. Marco De Guzzis, Dirigente Responsabile dell'Area Sviluppo Mercato e Servizi nell'ambito della Business Unit Incentivi e Innovazione.

3. E' onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente alle altre qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 9

(Diritto di recesso)

1. Il Ministero può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti dell'Agenzia, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti ovvero disposizioni normative o regolamentari che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione medesima. In tale ipotesi saranno riconosciuti all'Agenzia gli impegni assunti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se non materialmente assunti, risultino già vincolati.

Articolo 10

(Tutela dei dati personali)

1. Invitalia si impegna ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.

2. Invitalia si impegna altresì a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente atto nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR;
- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione della presente Convenzione e dei connessi obblighi di legge;
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

3. Invitalia dichiara che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati.

4. Invitalia si impegna a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Invitalia si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

5. Invitalia è obbligata ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione del presente atto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.

6. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR. Invitalia e il Ministero si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. I firmatari sono tenuti a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della presente convenzione.

7. Invitalia e il Ministero si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno

diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili.

8. Invitalia comunica al Ministero la nomina del Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono resi disponibili sul sito di Invitalia.

Articolo 11

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Articolo 12

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione, si rinvia a tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula con efficacia subordinata alla registrazione della stessa presso la Corte dei Conti. Invitalia si impegna a procedere comunque nell'implementazione delle attività di cui alla presente convenzione ed il Ministero si impegna a riconoscere a Invitalia tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime effettuate nelle more della registrazione, ivi inclusi, tra gli altri, quelli relativi alle attività di realizzazione della "*Piattaforma Informatica*" di cui al paragrafo 2 dell'allegato A - Piano delle Attività, nei limiti del massimale specificamente stabilito nell'allegato B – Quadro economico e sostenuti antecedentemente alla sottoscrizione della presente Convenzione a partire dal 6 febbraio 2019, data della nota, citata nelle premesse, di richiesta da parte del Ministero di avvio delle attività. Detti costi saranno soggetti, in ogni caso, ad approvazione del Ministero previa presentazione della apposita documentazione, secondo le modalità di cui all'art. 4 della presente Convenzione.
2. Si pattuisce, che, a causa dei citati vigenti vincoli di bilancio, la somma di € 300.000 IVA inclusa (pari a € 245.901 al netto di IVA) relativa al periodo dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2022, come anticipato nelle premesse alla presente convenzione, sarà oggetto di convenzione integrativa, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie nei pertinenti capitoli del Bilancio dello Stato.

Allegati:

- A. Piano delle attività
- B. Quadro economico
- C. Regolamento di rendicontazione

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Avv. Mario Fiorentino (*Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal..... (*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.*), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

PIANO DELLE ATTIVITÀ

1. Oggetto dell'incarico

Il presente documento individua le modalità di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, di cui alla Convenzione.

La fornitura si articola in due tipologie di macro-attività:

- Realizzazione di una piattaforma informatica per la gestione dei contributi;
- Erogazione di servizi a misura a seconda delle disposizioni di legge

2. Piattaforma Informatica

Il sistema informatico per la gestione dei contributi sarà caratterizzato dalle seguenti funzionalità:

- Sito web informativo
- Sito web per l'accreditamento dei rivenditori autorizzati
- Sito web per la gestione delle prenotazioni e l'invio della documentazione da parte dei rivenditori autorizzati registrati
- Gestionale per controlli e reportistica

Il sistema informatico deve garantire la fruizione dei servizi sopra descritti, in modalità digitale e remota e consentire ai rivenditori, nonché all'Agenzia, l'inserimento in prima persona della documentazione richiesta, contribuendo ad una progressiva dematerializzazione, attraverso la disponibilità on-line di tutta la documentazione necessaria.

Il sistema dovrà adottare le seguenti politiche di sicurezza:

- utilizzo del protocollo https;
- accesso ai dati basato su ruoli;
- utilizzo di username e password personali lunghe minimo 8 caratteri;
- accessi registrati su un log di sistema;
- password memorizzate in forma crittografata su repository LDAP.

2.1 Il sito web informativo

Il sito web informativo, raggiungibile dalla url www.ecobonus.mise.gov.it, dovrà prevedere le seguenti sezioni:

- **Home Page:** in questa sezione saranno spiegate la finalità dei contributi ECOBONUS
- **Contributi:** in questa sezione vengono riepilogati gli aspetti salienti dell'incentivo
- **Area Registrazione Rivenditori:** questa sezione sarà riservata ai rivenditori autorizzati di veicoli; saranno disponibili i link alla piattaforma separata che gestirà il sito web per l'accreditamento dei rivenditori autorizzati e il sito web per la gestione delle prenotazioni e l'invio della documentazione da parte dei rivenditori autorizzati registrati, di seguito descritti.
- **Faq:** in questa sezione gli utenti potranno consultare le risposte ai quesiti arrivati dalla sezione contatti, ritenuti di interesse comune;
- **Normativa:** in questa sezione gli utenti potranno scaricare in formato pdf tutta la normativa relativa ai contributi ECOBONUS (DL, DM, Circolari Ministeriali, Decreto di attuazione, ripartizioni dei fondi); per ogni documento pubblicato sarà data notizia nella sezione delle news, con una breve sintesi
- **News:** in questa sezione saranno pubblicate le novità relative alla legge e alla sua applicazione (norme, avvisi, proroghe ...)

- **Contatti:** in questa sezione gli utenti, attraverso uno specifico form, potranno inviare richieste di informazioni o maggiori chiarimenti in merito ai contributi
- **Avanzamento:** questa sezione fornirà con aggiornamento in tempo reale l'avanzamento delle prenotazioni, presentando il residuo disponibile di risorse per i veicoli di categoria M1 e per i veicoli di categoria L1e-L3e. Al raggiungimento di soglie specifiche e/o all'esaurimento delle risorse totali o di categoria, sul sito dovrà essere pubblicato l'avviso, precedentemente condiviso tra INVITALIA e MISE, che non è più possibile prenotare;

2.2 Sito web per l'accreditamento dei rivenditori autorizzati

Il sito web per l'accreditamento dovrà prevedere le funzionalità per la gestione del seguente processo di registrazione dei rivenditori:

- la compilazione del "Form di Registrazione" da parte del richiedente (venditore) con assegnazione da sistema di Nome Utente ed indicazione da parte del venditore della Password;
- l'invio di una email PEC al concessionario, da parte del sistema, contenente:
 - un link per confermare la richiesta di registrazione effettuata dal venditore;
- l'invio di una mail al richiedente (venditore), da parte del sistema, di conferma della registrazione contenente:
 - l'indicazione del Nome Utente assegnato
 - un link per accedere all'area riservata per la prenotazione

Il Form di Registrazione dovrà prevedere tre sezioni:

- Informativa Privacy
- Dati anagrafici del richiedente – (dati personali dell'utente che richiede le credenziali di accesso per poter eseguire le operazioni di prenotazione per conto del rivenditore/concessionario)
- Dati anagrafici del rivenditore/concessionario (resi disponibili in sola lettura dal sistema)

2.3 Sito web per la gestione delle prenotazioni e l'invio della documentazione da parte dei rivenditori registrati

Il sito web per la gestione delle prenotazioni dovrà prevedere le seguenti sezioni:

- **Home Page:** in questa sezione i rivenditori registrati troveranno informazioni sulle modalità di accesso ai contributi;
- **Gestione Prenotazioni:** in questa sezione i rivenditori registrati potranno svolgere tutte le attività previste: inserimento prenotazione, completamento prenotazione, annullamento prenotazione, completamento pratica, consultazione prenotazioni e pratiche;
- **Manualistica:** in questa sezione i rivenditori registrati troveranno la manualistica sulle funzionalità del portale;
- **Contattaci:** in questa sezione i rivenditori registrati troveranno i riferimenti per l'help desk;
- **Faq rivenditori:** in questa sezione i rivenditori registrati potranno consultare le risposte alle domande arrivate alla sezione **Contattaci** e ritenute di interesse comune;
- **Cambio password:** in questa sessione si avrà modo di modificare la password di accesso
- **Strumenti di informazione ai rivenditori** per il perfezionamento dell'iter di prenotazione dei contributi: in particolare il sistema deve prevedere segnalazioni per l'imminente scadenza della prenotazione, consentire il caricamento della documentazione prevista dalla normativa e gestire le prenotazioni non confermate rendendo le relative risorse nuovamente disponibili.
- **Raccolta e repository della documentazione** in modalità sicura e consultabile dal personale registrato. Tale documentazione dovrà essere conservata per 5 anni.

2.4 Gestionale per Controlli e Reportistica.

Il Gestionale per la verifica delle prenotazioni dovrà prevedere le seguenti funzionalità:

- **Analisi statistiche e Reportistica:** l'applicazione dovrà contenere una sezione dedicata all'interrogazione (con relativa reportistica) della banca dati. I funzionari preposti avranno a disposizione una serie di report.
Il funzionario preposto dovrà avere a disposizione, per ciascun report, una maschera di configurazione in cui potrà selezionare alcuni filtri da applicare al report in oggetto.
I report potranno essere visualizzati (e stampati) in formato PDF o nei casi in cui può aver significato anche in formato Microsoft Excel.
- **Procedura di supporto alle verifiche a campione** di cui al successivo punto **3.3**.

2.5 Aggiornamenti

L'Agenzia garantirà l'aggiornamento dei contenuti fino a scadenza della Convenzione, recependo, nelle sezioni di interesse della piattaforma informatica, le eventuali modifiche normative ed altri eventi di rilevanza per l'utenza.

Di tali modifiche e/o eventi rilevanti sarà data evidenza attraverso le sezioni News, Approfondimento e Normativa.

L'Agenzia garantirà inoltre l'aggiornamento dei dati da rendere pubblici nella sezione Avanzamento.

L'Agenzia conserverà copia dei dati per i 5 anni successivi alla scadenza della Convenzione ed in ogni caso trasferirà tutti i dati in suo possesso al MiSE.

3. Erogazione di servizi a misura

I servizi a misura sono riconducibili a tre macro-categorie:

- Help Desk
- Verifiche "automatiche"
- Verifiche "a campione"

3.1 Help desk

L'help desk dovrà essere di due tipi:

- uno dedicato all'utenza finale, gestito attraverso FAQ, da condividere con il Committente, elaborate sulla base delle richieste e segnalazioni pervenute attraverso il sito informativo
- uno destinato ai venditori, da gestire attraverso contact form, email e canale telefonico, sulla base di modalità operative via via concordate con il Committente.

3.2 Verifiche automatiche

Il sistema effettua controlli automatici sia all'atto della registrazione dei rivenditori, sia in sede di successiva prenotazione delle risorse e di completamento dell'operazione di prenotazione.

I controlli avvengono in tempo reale attraverso il collegamento alle banche dati del Registro Imprese (Unioncamere)¹ e della Motorizzazione Civile; in particolare:

- in sede di **registrazione** saranno oggetto di verifica di rispondenza ai dati archiviati nella banca dati del Registro delle Imprese, le seguenti informazioni riferite al venditore/concessionario:
 - Partiva IVA/Codice Fiscale
 - Ragione Sociale
 - Sede

¹ Il collegamento alla base dati Unioncamere avviene mediante export e import dei dati e non attraverso un collegamento internet o vpn.

- Indirizzo PEC
- Codice Ateco
- in sede di **prenotazione** di incentivo correlato alla presenza di un veicolo da rottamare, sarà oggetto di verifica di rispondenza ai dati archiviati nella banca dati della Motorizzazione Civile, la data di immatricolazione veicolo da rottamare: saranno rifiutati i veicoli con date più recenti di 12 mesi;
- In sede di **completamento della prenotazione** (in occasione dell'inserimento della targa del nuovo veicolo) saranno oggetto di verifica di rispondenza sia ai dati forniti in sede di inserimento della prenotazione, sia ai dati archiviati nella banca dati della Motorizzazione Civile mediante controllo in tempo reale, le seguenti informazioni relative al veicolo nuovo acquistato:
 - Categoria
 - Livello di CO2
 - Marca
 - Modello acquistato
 - Verifica se prima immatricolazione.

Saranno, inoltre, rese disponibili sia per le finalità di legge che per fini statistici, a seguito dell'imputazione obbligatoria da parte dei venditori le seguenti informazioni:

- Nominativo del costruttore
- P.IVA/codice fiscale del costruttore
- Nominativo dell'importatore
- P.IVA/codice fiscale dell'importatore
- Alimentazione
- Uso
- Modalità di acquisto
- Data consegna autoveicolo nuovo
- Prezzo di vendita
- Importo contributo
- Nominativo acquirente
- Data di acquisto
- Data di immatricolazione

Nel caso di non conformità tra quanto dichiarato in fase di prenotazione, il sistema non permetterà di concludere con successo l'iter della pratica.

Il sistema, inoltre, verificherà automaticamente il caricamento sulla piattaforma del numero di documenti previsto per ciascuna tipologia di prenotazione, non permettendo l'operazione di completamento nel caso di assenza di uno o più documenti.

Il sistema provvederà automaticamente anche ad annullare la prenotazione alla scadenza dei 180 giorni (dalla data di prenotazione) previsti per il completamento della stessa. Medesima procedura sarà applicata per la scadenza dei 15 giorni (dalla data di consegna del veicolo) previsti per la presentazione della documentazione attestante la rottamazione di un veicolo, laddove applicabile.

3.3 Verifiche a campione

La documentazione fornita dai rivenditori in modalità telematica sul sito dovrà essere verificata tramite controllo su un campione pari ad un massimo del 5% delle domande pervenute e perfezionate. Il campione verrà determinato automaticamente dall'applicativo tramite un algoritmo appositamente sviluppato.

Il sistema selezionerà automaticamente un campione del 5% delle pratiche secondo i criteri condivisi con il Committente.

Il campione così selezionato sarà oggetto di verifica, attraverso il confronto tra i dati immessi a sistema dai venditori, sui quali saranno stati già svolti i controlli automatici, e le informazioni riportate sui documenti caricati dai venditori sulla piattaforma, al momento del completamento della prenotazione.

Saranno effettuate le seguenti verifiche:

- rispondenza della documentazione caricata sulla piattaforma alla tipologia documentale richiesta
- rispondenza tra la targa del veicolo nuovo indicata sulla piattaforma, e la targa riportata nella Carta di Circolazione e nel Certificato di proprietà (laddove applicabile) caricati sulla piattaforma
- rispondenza tra l'intestatario del veicolo nuovo indicato sulla piattaforma e l'intestatario riportato nella Carta di Circolazione e nel Certificato di proprietà (laddove applicabile) caricati sulla piattaforma.
- rispondenza tra le informazioni riportate sulla piattaforma relativamente ai campi "acquirente", "prezzo finale del veicolo" e "contributo statale", e le stesse informazioni risultanti dall'atto di acquisto caricato sulla piattaforma
- rispondenza tra l'acquirente (utilizzatore finale) del veicolo nuovo indicato sulla piattaforma e l'intestatario indicato nel contratto di leasing caricato sulla piattaforma (laddove applicabile)
- rispondenza tra la targa veicolo rottamato indicata sulla piattaforma e la targa riportata nel Certificato di radiazione del PRA caricato sulla piattaforma (laddove applicabile) e sul Documento di presa in carico da parte del demolitore caricato sulla piattaforma (laddove applicabile)
- rispondenza tra l'intestatario del veicolo rottamato indicato sulla piattaforma ed il nominativo dell'acquirente od in alternativa con il nominativo risultante dallo stato di famiglia caricato sulla piattaforma (laddove applicabile)
- rispondenza tra i dati inseriti relativi a P.IVA/Codice Fiscale e relativo nominativo del Costruttore o Importatore

Per ciascuna delle verifiche sopra elencate, il sistema darà la possibilità all'operatore, attraverso apposita interfaccia, di inserire un *flag* di spunta in corrispondenza dell'esito, positivo o negativo, della verifica.

In caso di **esito positivo** di tutte le verifiche, la pratica sarà validata dal "responsabile" del processo di verifica e posta in stato "*verificata*".

Nel caso in cui, invece, uno o più verifiche abbiano avuto **esito negativo**, la pratica sarà posta in stato "preavviso di rigetto" e l'operatore predisporrà una comunicazione per il venditore interessato, che evidenzierà la/e criticità rilevata/e ed il termine temporale (10 giorni) entro cui presentare eventuali controdeduzioni, corredate dalla documentazione eventualmente necessaria.

La comunicazione, sarà inviata all'indirizzo PEC indicato dal venditore/concessionario al momento della registrazione, e conterrà i principali elementi identificativi della pratica, tra cui il login che ha effettuato l'operazione, il numero di prenotazione e la targa veicolo acquistato.

Nel caso in cui il venditore non trasmetta le controdeduzioni entro il termine previsto dalla comunicazione, e nel caso in cui le controdeduzioni trasmesse non siano idonee a superare la/e criticità riscontrata/e, l'operatore predisporrà una comunicazione per il venditore/concessionario attestante l'annullamento della prenotazione.

Dopo che la pratica sarà stata validata dal responsabile del processo di verifica e posta in stato "*rigettata*", il sistema invierà tale comunicazione all'indirizzo PEC del venditore/concessionario e provvederà a liberare i fondi originariamente assegnati alla pratica.

Nel caso in cui, invece, il venditore/concessionario trasmetta nei termini previsti controdeduzioni idonee a superare la/e criticità riscontrata/e, l'operatore predisporrà una comunicazione attestante l'esito positivo della verifica.

Dopo che la pratica sarà stata validata dal responsabile del processo di verifica e posta in stato "verificata", il sistema invierà tale comunicazione all'indirizzo PEC del venditore.

La reportistica delle verifiche sopra elencate sarà resa disponibile al MISE, secondo le modalità con esso concordate, secondo le tempistiche previste dall'art. 6, c. 10 del Decreto di Attuazione in premessa.

La reportistica delle verifiche sopra elencate, nonché quella relativa a tutte le prenotazioni censite in base allo stato in cui si trovano al momento dell'estrazione (validata da sistema, annullata da sistema, annullata, verifiche in corso, preavviso di rigetto, verificata, rigettata, rinuncia) sarà resa disponibile al MISE, secondo le modalità con esso concordate, secondo le tempistiche previste dall'art. 6, c. 10 del Decreto di Attuazione in premessa.

4. Durata del servizio

La piattaforma informatica potrà essere resa operativa in tranches diverse, a partire dal 1/3/2019 (sito web informativo e servizio di FAQ all'utenza finale) e non oltre il 31/12/2022 (tutte le altre funzionalità), fermo restando il mantenimento dell'archivio per 5 anni.

5. Manutenzione correttiva

L'attività di manutenzione correttiva consiste nella rimozione dei malfunzionamenti dei sistemi causati da 'difetti' del software messo in esercizio.

Le attività di manutenzione correttiva sono da intendersi a totale carico dell'Agenzia.

I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo ma ad errori tecnici, operativi o d'integrazione con altri sistemi (ad esempio interruzione di rete, uso improprio delle funzioni, interruzione del collegamento con banche dati esterne, ecc.) comportano, da parte del servizio di manutenzione correttiva, comunque il supporto all'attività di diagnostica sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta ma sono poi risolte a carico a carico di altre strutture di competenza.

ALLEGATO B: QUADRO ECONOMICO

1.1 Determinazione del Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all’Agenzia ai sensi dell’Articolo 3 della Convenzione si sostanzia nel ristoro dei costi effettivi dalla stessa sostenuti e documentati, fino ad un massimo dello 0,5% delle risorse stanziare.

Il Committente, in particolare, rimborserà, secondo le regole stabilite nell’Allegato C - “Disciplinare di Rendicontazione”, i costi che l’Agenzia avrà effettivamente sostenuto per lo svolgimento delle attività di cui all’Articolo 2 della presente Convenzione, come meglio dettagliate nell’Allegato A – “Piano delle Attività”, a partire dal 6 febbraio 2019.

Il corrispettivo massimo, fissato all’Articolo 3 della Convenzione, è stato definito sulla base della stima delle giornate uomo, delle acquisizioni di beni e servizi e degli altri costi necessari per l’esecuzione delle attività descritte nel suddetto Allegato A – Piano delle Attività.

1.2 Valorizzazione attività

Il controvalore della Convenzione è stimato in complessivi € **614.754** – oltre IVA - (€ 750.000 incluso IVA) sulla base delle seguenti ipotesi di costo:

- a.** per le attività finalizzate alla realizzazione, aggiornamento e manutenzione correttiva della Piattaforma in tutte le sue componenti, di cui al punto 2 dell’Allegato A, è stato stimato un costo complessivo di € **250.965**; a tal fine sono previsti costi per acquisizione di beni e servizi per € 85.000 e utilizzo di personale dell’Agenzia per complessive 505 giornate uomo pari ad un costo di € 165.965
- b.** per le attività di prestazione di Servizi a Misura, di cui al punto 3 dell’Allegato A, è stato stimato un costo complessivo di € **213.482** di cui:
 - € 69.277 per l’erogazione del servizio di Help Desk nel periodo di validità della Convenzione, in relazione alle finestre temporali che saranno aperte di volta in volta, per l’accesso agli incentivi stanziati per ogni anno; a tal fine sono previsti costi per utilizzo di personale dell’Agenzia per complessive 240 giornate uomo.
 - per l’erogazione del servizio di Verifiche a Campione è previsto un costo totale di € 144.205 nel periodo di validità della Convenzione; a tal fine sono previsti costi per utilizzo di personale dell’Agenzia per complessive 515 giornate uomo.
- c.** per il coordinamento generale della commessa, infine, sono stati previsti costi per complessivi € **27.541** per utilizzo di personale dell’Agenzia nel periodo di validità della Convenzione per complessive 30. giornate uomo.
- d.** sui costi come sopra determinati, sarà calcolata la quota dei costi indiretti, secondo quanto stabilito al paragrafo 5 dell’Allegato C – Disciplinare di Rendicontazione.

Il piano finanziario è frutto di stime, basate su ipotesi suscettibili di revisione alla luce dei dati via via consuntivati, ed implica una ripartizione degli importi tra le diverse voci di costo indicativa, utile al solo fine previsionale. Le Parti concordano, pertanto, che, nei limiti dell'importo massimo dei costi ammissibili, pari allo 0,5% delle risorse assegnate, la composizione delle singole voci di costo potrà essere modificata in sede di rendicontazione effettiva.

Alla data del 31 ottobre 2019 I costi sostenuti da Invitalia ammontano a circa € 200.000 e sono relativi allo svolgimento delle seguenti attività e servizi:

- Realizzazione di una piattaforma informatica per la gestione dei contributi consistente in un sito web informativo con relativa piattaforma per l'accreditamento dei rivenditori autorizzati (operativi dal giorno 1 marzo 2019) ed in una piattaforma per la gestione delle prenotazioni e l'invio della documentazione da parte dei rivenditori autorizzati registrati (operativa dal giorno 8 aprile 2019). Rispetto a quest'ultima piattaforma, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. Crescita, Invitalia ha dovuto apportare rilevanti modifiche al fine di adeguarla alle novità legislative.
- Erogazione di servizi a misura relativi, nello specifico, all'attivazione dell'Help Desk (operativo dal giorno 1 marzo 2019) tramite il quale sono stati gestiti oltre 5.000 contatti sia telefonici sia via mail, ed all'effettuazione di verifiche "automatiche" e verifiche "a campione" sulle prenotazioni completate. Rispetto a tali verifiche, Invitalia, al fine di consentire al MiSE di trasferire all'Agenzia delle Entrate i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie del credito d'imposta, a partire da luglio 2019 elabora e trasmette una reportistica mensile delle prenotazioni completate.

ALLEGATO C: REGOLAMENTO DI RENDICONTAZIONE

1. Premessa

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia in relazione alla Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in ordine alla realizzazione e gestione della piattaforma per la concessione dei contributi ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Di seguito si definiscono le regole in tema di rendicontazione dei costi per l’attuazione degli interventi nonché le modalità e i termini per il ristoro dei costi effettivi sostenuti da Invitalia.

2. Categorie di costi

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad Invitalia in qualità di soggetto attuatore:

1. Costi diretti, sono i costi direttamente connessi all’operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l’operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”;
2. Costi indiretti, rappresentano una componente delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti da Invitalia per il funzionamento della propria struttura.

3. Modalità di rendicontazione

Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate nell’anno nei tempi previsti all’art.4 della Convenzione.

Il regime di rendicontazione per il personale dell’Agenzia segue il criterio del costo effettivo. Mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 25% così come disposto dall’art. 68, co. 1 lett. a) del regolamento UE n. 1303/2013.

Sono riconosciuti i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali ovvero i costi standard definiti ai sensi dell’articolo 67, comma 5, lettera c) del regolamento UE n. 1303/2013.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente disciplinare.

4. Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'operazione e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

- A) personale;
- B) collaboratori;
- C) trasferte;
- D) acquisizione di beni e servizi.

Dettaglio costi diretti

A) Personale

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sul Progetto oggetto della convenzione. Tali costi possono riguardare:

- il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate ai progetti (cd time-sheet);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico, fattura, nota e/o cedolino-paga).

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nel progetto (vale a dire nelle attività oggetto della convenzione), sulla base della formula più avanti riportata.

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- oneri diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- oneri indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga) in base alla seguente formula:

Costo orario effettivo:

$$\frac{Rml+differite+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TFR+irap-valor. ferie e assenza c/dip}{Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda}$$

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sul progetto mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

B) Collaboratori

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sul progetto.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. L'Agenzia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

C) Trasferte

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.

D) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;

- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.

Per i costi relativi alle suddette voci l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

5. Costi indiretti

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto ma per la loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell’equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

$$(costi\ del\ personale,\ dei\ collaboratori\ e\ delle\ missioni\ +\ spese\ per\ acquisizione\ di\ beni\ e\ servizi) \times P$$

considerando P=25%.

6. Costo complessivo rendicontabile

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

$$Costo\ rendicontabile = Costi\ diretti + Costi\ indiretti$$